



AZIENDA CONSORZIALE TERME DI COMANO
A.C.T.C. – Lascito G.B. Mattei
Provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. **05/2017** DELL'ASSEMBLEA CONSORZIALE

OGGETTO: ART. 11 COMMA 2 LETTERA M DELLO STATUTO: INSERIMENTO DEL PARAGRAFO 2 DELL'ART. 29 COMMA 1: "*L'ASSEMBLEA, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI COMPONENTI, PUÒ ELEGGERE UN UNICO REVISORE DEL CONTO*". NOMINA DEL REVISORE UNICO DEL CONTO.

L'anno DUEMILADICIASSETTE addì VENTINOVE del mese di AGOSTO alle ore 18:00 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è riunita in seduta ordinaria l'Assemblea consorziale.

Presenti i signori:

~~DELLAIDOTTI Albino~~
I O R I Alberto
M A T T E V I Monica
Z A M B O T T I Angelo
Z A M B O T T I Fabio

Assente giustificato:

DELLAIDOTTI Albino

Verbalizza il Segretario dell'Assemblea dott. Giorgio Merli

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sign. Alberto Iori, nella sua qualità di Presidente dell'A.C.T.C. assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

La presente deliberazione è in pubblicazione all'albo consorziale nei modi di legge e per dieci giorni consecutivi, a decorrere dal 31.08.2017 e fino al 10.09.2017 compresi.

IL SEGRETARIO DELL'A.C.T.C.
-Dott. Giorgio Merli-

L' ASSEMBLEA CONSORZIALE

Premesso quanto segue:

- come da deliberazioni assunte dai Consigli Comunali dei sette Comuni costituenti l'ACTC, veniva costituita l'Azienda Consorziale Terme di Comano – Lascito G.B. Mattei, nelle caratteristiche generali come da convenzione costitutiva composta da una premessa e n. 21 articoli sottoscritta in data 31.12.1996, contestualmente approvandosene il relativo statuto, composto da n. 55 articoli;

- con deliberazioni dei Consigli comunali dei sette Comuni aderenti (Bleggio Inferiore n. 36 del 30.11.2004; Bleggio Superiore n. 20 del 28.10.2004; Fiavè n. 41 del 29.12.2004; Lomaso n. 40 del 16.12.2004; Stenico n. 53 del 23.12.2004; San Lorenzo in Banale n. 22 del 29.11.2004), sono state apportate alla convenzione identiche modifiche in adeguamento alle nuove esigenze riscontrate;

Con deliberazioni consiliari, esecutive a termine di legge, approvate dai Comuni/Enti proprietari, tutte oggettivate: *Adozione nuovo statuto dell'azienda Consorziale Terme di Comano e conseguenti modifiche alla convenzione costitutiva* si è provveduto ad adottare il nuovo statuto dell'Azienda consorziale Terme di Comano composto da n.51articoli come segue:

Bleggio Superiore	n. 37 dd. 26.11.2015
Comano Terme	n. 70 dd. 30.11.2015
Fiavé	n. 29 dd. 30.11.2015
San Lorenzo Dorsino	n. 32 dd. 14.12.2015
Stenico	n. 60 dd. 30.11.2015

Richiamati in particolare gli articoli:

8 – Organi

Sono organi dell'Azienda Consorziale:

- L'Assemblea
- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 11 – Attribuzioni dell'assemblea

1. L'Assemblea è la diretta espressione degli enti rappresentanti le comunità locali. Ad essa spettano la determinazione degli indirizzi ed il controllo della loro attuazione.
2. Spetta all'Assemblea:
(omissis)
m) Deliberare le modificazioni al presente Statuto che non comportino modificazioni nella convenzione.

Art. 29 – Collegio dei revisori dei conti

1. Il controllo sulla regolarità contabile e la vigilanza sulla gestione economico – finanziaria è affidato ad un collegio di revisori composto da tre membri di cui uno con funzione di Presidente nominato dall'Assemblea fuori dal proprio seno.
2. I componenti del Collegio dei revisori dei conti devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui alla normativa vigente.
3. I revisori durano in carica fino al 30 giugno del terzo anno successivo a quello della nomina e comunque fino alla ricostituzione del Collegio stesso. I revisori non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili. Non possono essere nominati revisori dei conti e, se nominati, decadono i consiglieri degli enti consorziati, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori dell'Azienda Consorziale, coloro che sono legati all'Azienda Consorziale da un rapporto continuativo di prestazioni d'opera retribuita, coloro che sono proprietari, comproprietari e soci illimitatamente responsabili, dipendenti di imprese esercenti gli stessi servizi affidati all'Azienda Consorziale od industrie connesse al servizio

medesimo o che abbiano stabili rapporti commerciali con il consorzio e coloro che hanno liti pendenti con l'Azienda Consorziale.

4. La decadenza del Consiglio di Amministrazione non comporta la decadenza del Collegio dei Revisori.
5. Al Presidente ed ai membri del collegio dei revisori è corrisposta una adeguata indennità il cui ammontare è deliberato dall'Assemblea, tenuto conto delle tariffe professionali vigenti. Spetta altresì il rimborso delle spese vive sostenute per l'espletamento della loro funzione nonché – in caso di missione per conto dell'Azienda Consorziale – il rimborso delle spese di viaggio e trasferta secondo le modalità in atto per i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Atteso che ai sensi dell'art. 11 comma 2 lettera m la nomina di un Organo Monocratico non comporta modificazione nella convenzione costitutiva sottoscritta in data 31.12.1996 considerato che, pur incidendo sull'assetto organizzativo della struttura aziendale, non vengono modificate le disposizioni contenute in convenzione.

Ritenuto quindi di dover prendere atto della decadenza del Collegio dei revisori, nominato con deliberazione assembleare n. 3 dd. 12.09.2013 composto dai sig.ri d.ssa Laura Costa, dr. Stefano Angheben, dr. Claudio Toller a seguito della scadenza del triennio di elezione 2013-2016, proseguito in regime di *prorogatio* fino ad oggi. Il Presidente ing. Alberto Iori ringrazia i membri uscenti per il lavoro svolto e l'impegno profuso, ricordando i risultati gestionali ottenuti anche per merito degli stessi. Ricorda l'impegno di individuare figure professionali altamente qualificate.

Richiamati gli artt. 39-46 bis del Titolo VI – Revisione economico-finanziaria – del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (DPRReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L – modificato dal DPRReg. 3 aprile 2013 n. 25), coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n. 3;

Visti in particolare:

- art. 40 il quale stabilisce che *ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi.*
- art. 41: *La cessazione dall'incarico avviene per scadenza del mandato, per volontarie dimissioni o per impossibilità sopravvenuta a svolgere l'incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento di contabilità di ciascun ente, di durata comunque non inferiore a tre mesi.*
- art. 42: *La carica di revisore è incompatibile con quella di amministratore o di revisore dei conti di forme associative o di cooperazione intercomunali, di aziende speciali o società di capitali che gestiscono servizi pubblici nel territorio del comune.*
- art. 45: *L'assemblea del consorzio o il consiglio dell'unione applicano per quanto riguarda la nomina, i requisiti e le incompatibilità dei revisori dei conti le disposizioni del presente titolo, avuto riferimento per quanto riguarda il numero dei componenti dell'organo di revisione contabile alle disposizioni contenute nello statuto. 2. Le stesse norme si applicano alle aziende speciali e alle istituzioni tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 45 della legge regionale 4 gennaio 1993 n. 1 e successive modificazioni.*

L'art. 45 del DPGR 4-L/1999 e ss.mm – Norma di rinvio – stabilisce che l'Assemblea del consorzio (...) applicano per quanto riguarda la nomina, i requisiti e le incompatibilità dei revisori dei conti le disposizioni del presente titolo (artt. 39-46 titolo VI). L'art. 39 (modificato con L.R. 05.02.2013 n. 1 e da ultimo dall'art. 25 della L.R. 09.12.2014 n. 11) stabilisce che *Nei comuni con popolazione inferiore ai quindicimila abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto a maggioranza assoluta dei membri (...).* Tale disposizione riprende una precedente analoga norma nazionale, nell'ottica del contenimento degli oneri delle pubbliche amministrazioni ed eleva dai precedenti cinquemila agli attuali quindicimila abitanti la soglia per l'elezione di un unico

revisore, con ciò ampliando la platea dei comuni interessati (escludendo – secondo le attuali dimensioni demografiche solamente 5 comuni) evidenziando un netto *favor* per tale soluzione.

Nell'attuale frangente di rinnovo dell'organo di revisione è utile procedere ad una profonda riflessione attinente alla composizione – monocratica o collegiale – dell'organo di revisione.

Fatte queste premesse risulta peraltro doveroso considerare che se il legislatore ha innalzato il limite demografico oltre il quale affidare la revisione economico-finanziaria del Comune -del quale l'azienda speciale è ente strumentale - ad un collegio di revisori, ritenendo che ad un livello di complessità inferiore ben si possa supplire con un unico Revisore, anche l'A.C.T.C. possa, tramite il suo organo deputato – l'Assemblea – operare le dovute considerazioni.

Richiamato l'allegato parere (sub. A) dell'A.N.C.I. (Associazione Nazionale Comuni Italiani) dal quale si desume la possibilità per un Azienda Speciale (e quindi anche Consorziale) di modificare lo Statuto per prevedere un unico componente sindacale. Le valutazioni da farsi, di esclusiva spettanza assembleare, richiedono una ponderazione della rilevanza economica dell'attività svolta e della complessità gestionale da un lato e dell'opportunità di ridurre oneri finanziari operativi dall'altra. Comunque, l'eventuale modifica decorre dalla prima scadenza del Collegio dei revisori attualmente in carica e quindi l'attuale situazione di trasformazione di parte del collegio non costituisce rinnovo dell'organo tale da porre nell'immediato la cogenza della questione.

Valutati attentamente gli impegni derivanti dallo svolgimento del relativo servizio, la mole di lavoro derivante e relativa assunzione di responsabilità, gli impegni contabili e gestionali a carico della Azienda con riferimento alla relativa programmazione effettuata sia per attività ordinaria che straordinaria, il tendenziale aumento della attività in relazione agli interventi in corso (con riferimento ad es. alle necessità riferibili al Grande Hotel Terme) e programmati (con riferimento ad es. alla realizzazione del programma degli investimenti per la fase 1 e fase 2 prevista), la situazione economico sociale contingente a livello nazionale e sovra nazionale, con la conseguente maggiore complessiva dimensione che la struttura aziendale va gradualmente assumendo.

Valutato che, a maggiore tutela degli interessi aziendali, del C. di A. e dell'Assemblea stessa, è stata conseguentemente effettuata opportuna indagine per la individuazione delle nuove figure professionali disponibili, in possesso di adeguata e qualificata competenza, esperienza professionale maturata ed autorevolezza, rendendosi necessario attento monitoraggio del quadro economico aziendale in corso d'anno e successivi, anche segnalando all'Azienda, oltre alle normali osservazioni e note ai bilanci, anche l'eventuale emergere di possibili criticità o problematiche che si potessero verificare, sia a livello generale che riferite ai singoli settori gestionali (prestazioni termali, alberghiere, linea cosmetici, ecc.), sia sul fronte dei ricavi che dei costi, nei limiti delle competenze e responsabilità proprie dell'organo di revisione.

Richiamato il titolo VI – Revisione economico finanziaria, del D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L, con particolare riferimento agli artt. 40, 41, 42 e 43 dello stesso.

Rilevato che, trattandosi di nomina ex novo dell'organo collegiale – pur in componente monocratica- il termine triennale di scadenza naturale di tale organo decorre dall'adozione della presente deliberazione e comunque fino alla nomina di un nuovo organo di revisione.

Acquisiti diversi *curricula* e manifestazioni di disponibilità, a seguito della pubblicazione di un invito a presentare le candidature dd. 23/05/2017 prot. 434/1.1.

A seguito di attenta discussione, condiviso il nominativo proposto e valutata la presenza delle effettive competenze ed esperienza professionale necessarie.

Ritenuto quindi di eleggere quale Revisore unico dei conti il dott Francesco Salvetta a seguito di votazione in forma palese per alzata di mano.

Ritenuto, con separata votazione, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di consentire l'immediata ricostituzione dell'organo di revisione, quale fondamentale organo di controllo dell'A.C.T.C.

Visto:

- la convenzione costitutiva dalla A.C.T.C. in data 31 dicembre 1996, registrata in Tione di Trento al n. 66 serie 3, nonché lo statuto consorziale vigente;
- il " Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni ", come approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L e s.m., nonché il relativo regolamento di esecuzione;
- lo Statuto vigente.

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

Per le motivazioni come in premessa specificate,

- 1) di modificare l'Art. 29 – Collegio dei revisori dei conti- comma 1 nella seguente formulazione “Il controllo sulla regolarità contabile e la vigilanza sulla gestione economico – finanziaria è affidato ad un collegio di revisori composto da tre membri di cui uno con funzione di Presidente nominato dall'Assemblea fuori dal proprio seno. L'Assemblea, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può eleggere un unico Revisore del Conto.”
- 2) di nominare, ai sensi dell'art. 29 comma 1 par. 2 come unico Revisore del Conto della A.C.T.C. – Lascito G. B. Mattei, il signor dott. Francesco Salvetta dati anagrafici e professionali agli atti dalla data di esecutività della presente deliberazione fino al 30 giugno 2020.
- 3) copia del presente provvedimento, dichiarato immediatamente eseguibile stante l'urgenza di dare corso ai relativi adempimenti necessari, viene trasmessa alla Consiglio di Amministrazione della A.C.T.C., per gli adempimenti di necessaria competenza.
- 4) di pubblicare, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto vigente, la presente deliberazione, entro otto giorni dalla adozione per dieci giorni consecutivi, mediante affissione all'albo telematico dell'Azienda Consorziale

ALLEGATO A)

Con la presente si richiede Vs autorevole parere in merito alla seguente questione:
Il Comune ha costituito ai sensi dell'art. 52 della L. 142/90 (ora art. 114 del TUOEL approvato con D. Lgs. 267/00) una Azienda Farmaceutica Comunale “

L'attuale statuto dell'Azienda Farmaceutica prevede un collegio di revisione contabile composto di 3 membri

Si chiede, se è possibile, nel quadro normativo attuale, modificare lo Statuto della predetta Azienda , prevedendo, anziché un collegio, un solo revisore dei conti , analogamente a quanto consentito dall'art. 234 comma 3 del sopra indicato TUOEL ai comuni fino a 15 000 abitanti, per l'organo di revisione dell' Ente.

Risposta

L'art. 114 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce con il settimo comma che lo statuto dell'Azienda speciale prevede un “apposito organo di revisione”, senza definirne la composizione.

L'istituzione di un collegio di revisori dei conti delle aziende speciali, nominato dal consiglio comunale, composto da tre membri scelti tra gli iscritti agli ordini professionali provinciali dei dottori commercialisti e ragionieri e tra persone di comprovata esperienza tecnico-amministrativa fu disposta a partire dall'esercizio 1982 dall'art. 27-nonies del D.L. 22 dicembre 1981, n. 786, convertito dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51 e modificato dall'art. 12-ter del D.L. n. 55/1983, convertito dalla legge n. 131/1983.

Il Regolamento delle aziende di servizi dipendenti dagli enti locali, approvato con il D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902, regolò con il capo V del titolo III, articoli da 52 a 55, la nomina e i compiti del collegio dei revisori dei conti delle aziende suddette.

Le due disposizioni non sono comprese tra quelle abrogate dall'art. 64 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dall'art. 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Tuttavia la disposizione del settimo comma dell'art. 114 del D.Lgs. n. 267/2000 - secondo la quale “lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione”, genericamente definito per non vincolare la scelta effettuata con lo statuto - e l'attribuzione con il quinto comma allo stesso statuto della competenza a stabilire l'ordinamento ed il funzionamento dell'azienda (e quindi, nel caso, della funzione di revisione), collegate con il terzo comma dell'art. 234 - che nei comuni con meno di 15.000 abitanti affida la revisione economico finanziaria ad un solo revisore - costituiscono un complesso di norme che possono essere coordinate per il fine indicato da codesto Ente, apparendo corretto ritenere che se il legislatore ha affidato la revisione economico-finanziaria del Comune, del quale l'azienda speciale è ente strumentale, ad un solo revisore, il Consiglio comunale può prevedere una corrispondente disposizione nello statuto della propria azienda. Le disposizioni della legge e del regolamento sopra richiamati restano validi, per quanto non sono applicabili all'azienda le norme del Tit. VII del T.U., per i compiti e il funzionamento del revisore, fatto salvo quanto concerne i comuni con 15.000 ed oltre abitanti e, in quelli con popolazione inferiore, nelle aziende speciali nelle quali in relazione alla rilevanza economica dell'attività svolta il Consiglio ritiene necessaria l'opera di un collegio.

Nel Vostro caso la deliberazione di modifica dello statuto, adottata dal Consiglio comunale con la procedura di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 267/2000, è da motivare comprendendo nelle valutazioni sopra espresse la considerazione del limitato impegno richiesto dall'attività di controllo che l'azienda speciale prevede ed alla quale si può adeguatamente provvedere con un solo revisore, insieme con il richiamo agli indirizzi legislativi in atto per la riduzione dei costi degli organi delle amministrazioni locali. La modifica è attuabile dalla prima scadenza del Collegio dei revisori attualmente in carica.

IL PRESIDENTE
-Ing. Alberto Iori-

IL SEGRETARIO dell'A.C.T.C.
- dott. Giorgio Merli-

~~Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo~~

Stenico,

IL SEGRETARIO dell'A.C.T.C.
dott. Giorgio Merli
